

CO.R.A.P.

CONSORZIO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(EX DPGR N. 115/2016 – LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 E N. 24/2013)

C/O CITTADELLA REGIONALE LOCALITA' GERMANETO (CZ)

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di febbraio, in Cosenza presso la sede dell'Ufficio CO.R.A.P.,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rosaria Guzzo ha proceduto all'assunzione del seguente atto

DECRETO N. 16 del 13/02/2018

OGGETTO: Procedimento n. 818/2013 RGAC presso il Tribunale civile di Crotona vertente tra Mazza Pasquale contro Corap e Soseco Srl. Approvazione n. 2 schemi di transazione .

PREMESSO che

- Con legge regionale 24/12/2001, n. 38, e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le zone di Sviluppo Industriale;
- Con legge regionale 16/05/2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli enti, delle aziende regionali, delle fondazioni, delle agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati;
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29/06/2016 è stato istituito il CO.R.A.P..
- Per effetto di quanto disposto dalla L.R. n. 24/2013 l'accorpamento dei Consorzi Provinciali nel CO.R.A.P. prevede l'esercizio unitario a livello regionale delle funzioni di sviluppo economico, con ciò determinando il superamento della dimensione localistica;
- Con D.G.P.R. 15.06.2016 n. 112 è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi ASI e CO.R.A.P., autorizzando quest'ultimo ad emanare propri atti organizzativi e di esecuzione specifici per l'attuazione di quanto normato e disciplinato nella L.R. 24/2013;

ATTESO

- che il sig. Mazza Pasquale era proprietario, in virtù di atto pubblico di compravendita del 10.03.1977 n. 49908/8332 per Notar A. Cerrelli di Crotona, di un'area sita in agro di Crotona alla località Zigari Ponticelli estesa ha 05.70.78, identificata al Catasto Terreni al mappale 22 particelle nn. 672, 673, 676, 677, 678, 679, 680, 682, 820 e 822;
- che con decreto di esproprio n. 01/01 del 27.01.2001 il già Consorzio per lo Sviluppo Industriale per la Provincia di Crotona sottoponeva ad espropriazione per pubblica utilità porzioni delle particelle nn. 676, 677, 679 e 680 (successivamente frazionate) per una superficie complessiva di mq 21.477, da destinare in parte alla viabilità consortile ed in parte all'assegnazione in favore della Soseco sas di Francesco Pizzuti & C., poi divenuta So.Se.Co. srl;
- che l'ente espropriante, inoltre occupava senza titolo anche una superficie di mq. 1.643, individuata alle particelle nn. 1084 e 1085;
- che il decreto di esproprio n. 1/2001 veniva trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Crotona in data 01.12.2003 al n. 23724 R.G.;
- che con atto di citazione notificato il 30.11.2007 il sig. Mazza adiva la Corte di Appello di Catanzaro per la determinazione giudiziale delle indennità riconducibili all'espropriazione subita, incardinando il procedimento n. 1494/2007 RGAC;

- che la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 4/2012 del 03.01.2013 dichiarava la improponibilità della domanda di opposizione alla stima a causa della inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità disposta con deliberazione del Comitato Direttivo del già Nucleo Industriale n. 84 del 25.05.2000;
- che con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 19.04.2013 il sig. Mazza chiedeva la restituzione dei terreni oggetto di esproprio, incardinando il procedimento iscritto al n. 818/2013 RGAC;
- che il già Consorzio per lo Sviluppo Industriale per la Provincia di Crotona, costituitosi in giudizio, chiamava in causa la So.Se.Co. srl, ritenendola responsabile rispetto alle superfici assegnate;
- che all'udienza del 11.05.2016 il procedimento n. 818/2013 RGAC veniva dichiarato interrotto in accoglimento dell'istanza depositata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotona in cui si dava atto, per le disposizioni attuative dell'art. 5 comma IV della Legge Regionale Calabria n. 24 del 16.05.2013, del subingresso per successione universale del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Aree Produttive;
- che il procedimento veniva riassunto ai sensi dell'art. 303 cpc con fissazione di una nuova udienza al giorno 19.10.2016;
- che nella pendenza del procedimento cautelare per sequestro giudiziario instaurato, iscritto al n. 818-2/2013 RGAC, fra le parti interveniva in data 11.12.2017 un concreto accordo transattivo, alla stregua del quale il Corap e la società So.Se.Co. srl, in relazione alle superfici oggetto di godimento ed utilizzazione, si impegnavano a pagare al sig. Mazza la somma unitaria di € 37,00 (trentasette) per ciascun metro quadro espropriato e/o occupato, detratto quanto il medesimo avesse già incassato a titolo di indennità depositata;
- che all'udienza del 08.02.2017 le parti hanno concordemente deciso di rinviare alla successiva udienza del 14.02.2018 per la redazione di apposito verbale
- che le Parti in questo modo hanno raggiunto pertanto un accordo transattivo al fine di definire ogni contenzioso nonché ogni rapporto derivante e/o connesso alla lite giudiziaria sopra richiamata, mediante la predisposizione di n. 2 bozze di accordi transattivi con l'attore mazza Pasquale e con il terzo chiamato in garanzia dal Corap, Soseco Spa ;

Visto

- l'art. 1965 de codice civile il quale stabilisce che *“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”*;

Dato atto che la conciliazione di che trattasi :

- è ammissibile in quanto esiste già una controversia giudiziale;
- ha sicuramente una convenienza economica per l'amministrazione in considerazione che le somme dovute vengono corrisposte in 36 rate mensili ;
- ha per oggetto diritti disponibili (art. 1966, comma 2 codice civile) ;
- è riferita ad un rapporto giuridico patrimoniale ;
- esistono reciproche concessioni .

VISTI

- La L.R. 24 dicembre 2001 n.38 «Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei, e le zone di sviluppo industriale» e s. m. i.;

- La L.R. 16 maggio 2013 n. 24 «Riordino Enti, Aziende regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, Società e Consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità» e s.m.i.;
- Il D.G.P.R. n. 112/16 e il D.G.P.R. n. 115/16;
- Il parere dell'avv. Ernesto Scola, difensore di fiducia del già Csi di Crotona
- LA relazione dell'ufficio tecnico del Corap

PRESO ATTO

- Della relazione istruttoria in atti a firma dell'Avv. Ernesto Scola.

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato, visto e preso atto

DECRETA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero unitamente agli atti e alle norme sopra richiamate:

1. Di approvare lo schema di verbale di conciliazione giudiziale relativo al Procedimento n. 818/2013 RGAC presso il Tribunale civile di Crotona vertente tra Mazza Pasquale contro Corap e Soseco Srl;
2. Di approvare, altresì, lo schema di transazione tra il Corap e la Soseco Srl, in ordine alla definizione del rapporto tra le parti;
3. Di dare atto che i predetti verbali saranno sottoscritti dalla Dr.ssa Rosaria Guzzo, in qualità di legale rappresentante pro-tempore del Corap;
4. Di dare mandato agli uffici amministrativi del Corap di procedere conformemente ai verbali di transazione, una volta sottoscritti, per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti;

Il Dirigente

Il Commissario Straordinario

